



Bologna, 24 febbraio 2015

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche dell'Emilia-Romagna

per il tramite dei Dirigenti degli Uffici
di Ambito Territoriale
dell'USR per l' Emilia - Romagna

- LORO SEDI

Oggetto: controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui al D.lgs. 123 del 2011.

A seguito di alcune richieste pervenute per le vie brevi a questa Direzione Generale si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine ai *controlli di regolarità amministrativa e contabile* degli atti emessi dalle istituzioni scolastiche, fermo restando che la presente nota, avente carattere meramente ricognitivo, potrà essere integrata con ulteriori osservazioni da parte dei competenti Uffici di controllo.

Come noto, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la **legittimità contabile e amministrativa**, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Esso si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti ed è attualmente disciplinato dal D.lgs. 123 del 2011.

In particolare, il Titolo II - Capo I dell'anzidetto Decreto legislativo è interamente dedicato alla disciplina del controllo preventivo sugli atti adottati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ossia, ai sensi dell'art. 5, co. 1, <<tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato>>. Qualora da un atto o provvedimento derivino effetti successivi, lo stesso sarà oggetto di verifica da parte dell'organo di controllo unitamente al provvedimento di impegno o al titolo di spesa.

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Montagna

Tel. 051/3785320

1



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo <<sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti>> di particolare rilievo per i fini che interessano: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito; c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo; d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio (...).

Per ciò che riguarda il riparto di competenza, si ricorda che lo stesso è ispirato dal criterio della territorialità del controllo, in considerazione dell'ufficio che emana l'atto. Per quanto concerne le amministrazioni statali, pertanto, il controllo degli atti emanati dalle amministrazioni periferiche, ovvero organizzate con strutture intermedie – a livello regionale o interregionale – è affidato alle Ragionerie Territoriali dello Stato operanti nelle province volta per volta competenti rispetto alla sede dell'ufficio che ha emanato l'atto.

Preme, infine, sottolineare come, sebbene nella nuova formulazione della norma i controlli (amministrativo e contabile) siano stati disciplinati separatamente (artt. 6 e 7), in realtà entrambi gli aspetti integrano i due momenti del procedimento di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, il quale deve ritenersi aversi quindi carattere unitario. Inoltre, si rammenta che per quanto riguarda il controllo contabile (ossia quello prettamente finanziario) il d.lgs. 123/11 non ha apportato modifiche di rilievo, continuando pertanto quest'ultimo ad essere ancora svolto con le medesime precedenti modalità.

Scendendo ora più nello specifico, è doveroso precisare quanto segue:

- ✚ In caso di **esito positivo** del controllo da parte dell'Ufficio di controllo, verrà apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile e, pertanto, l'atto diventerà efficace a decorrere dalla data di emanazione;
- ✚ Invece, qualora nel corso del controllo vengano riscontrate delle **irregolarità** sotto il profilo amministrativo, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 123/11 l'Ufficio di controllo entro

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Montagna

Tel. 051/3785320



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

30 o 60 giorni (quest'ultima ipotesi per gli atti che più specificatamente interessano le Istituzioni Scolastiche, ovvero quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 5, d.lgs. 123/2011) deve muovere una formale osservazione, indicando le disposizioni che si ritengono violate e richiedendo risposta al Dirigente responsabile (di conseguenza, l'atto non diventerà subito efficace). Al riguardo preme specificare che quest'ultimo termine (30 o 60 giorni) è da considerarsi quale **termine perentorio**, decorso il quale l'atto acquisterà efficacia a tutti gli effetti ed in merito al quale l'Ufficio contabile dovrà effettuare le registrazioni contabili di cui all'art. 6, c. 1, del d.lgs. *de quo*.

Ebbene, laddove vengano richiesti chiarimenti da parte delle RTS, il Dirigente responsabile deve rispondere **entro 30 giorni**, ovvero ritirare e/o modificare l'atto, o disporne, sotto la propria responsabilità, la registrazione (cd. "*visto forzato*"), dando così seguito al provvedimento, pur in presenza delle anzidette osservazioni.

In tale ultima ipotesi appare tuttavia doveroso evidenziare che, a norma dell'art. 10, co. 1, u.c., <<l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei Conti>>: si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione all'eventuale utilizzo di detta procedura e a non sottovalutare le conseguenze derivanti da un successivo eventuale accertamento di mancanza, anche se parziale, di conformità dell'atto alla legge. La Corte dei Conti, difatti, una volta preso in carico l'atto, eseguirà su di esso un controllo successivo di legittimità, verificandone, attraverso accurata istruttoria, la conformità alla legge. Detta istruttoria, tuttavia, non prevede il termine previsto per i controlli preventivi, posto che nelle ipotesi dei cd. "*visti forzati*" i provvedimenti sono già esecutivi dal momento della registrazione. In esito a detta verifica della Corte dei Conti, se non verranno riscontrate irregolarità, l'atto verrà ammesso al visto della Corte. Invece, qualora permangano dubbi sulla regolarità dello stesso, la questione sarà deferita al Collegio

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Montagna

Tel. 051/3785320




Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare
e saranno convocati, oltre al Dirigente che ha emanato l'atto, anche la Ragioneria Territoriale dello Stato che ha formulato i rilievi. In ultimo, sarà la Sezione di controllo, con apposita deliberazione, a pronunciarsi sull'atto; qualora ne dovesse dichiarare la non conformità alla legge, la medesima deliberazione sarà trasmessa alla Procura competente per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Tutto ciò premesso, appare oltremodo opportuno sensibilizzare i Dirigenti responsabili anche a non lasciar decorrere il summenzionato termine di 30 giorni (per riscontrare l'Ufficio controllore in merito a eventuali osservazioni e rilievi): difatti, qualora tale termine *decorra senza alcun intervento da parte del Dirigente*, si rammenta che il provvedimento oggetto di osservazione è da ritenersi improduttivo di effetti contabili e, perciò, verrà restituito, non vistato, all'Amministrazione emittente (art. 10, commi 1 e 2).

Al fine di favorire una miglior comprensione di quanto esposto, si schematizzano alcuni punti aventi particolare rilievo:




Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Montagna
Tel. 051/3785320
4




Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

Per ciò che concerne l'efficacia dell'atto:



Mentre,



Ad ogni buon conto, nel caso di dubbi interpretativi si invitano le SS.LL. ad esaminare la Circolare del M.E.F. n. 25 del 7 settembre 2011, contenente le "Prime indicazioni applicative" sulla *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile*.

Considerato l'interesse generale della questione, la presente nota viene pubblicata sul sito internet www.istruzioneer.it, nonché trasmessa a tutti i Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito territoriale, con preghiera di sensibilizzare i Dirigenti scolastici della provincia di competenza

Restando a disposizione per eventuali integrazioni o precisazioni che dovessero essere necessari, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Versari

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Montagna

Tel. 051/3785320

5